

REPUBBLICA ITALIANA

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1, comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 01/09/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento F.P. il 02/09/2015 al n. 111909, con la quale il Dott. Messina Sebastiano nato a [REDACTED] il [REDACTED], dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale, ha dichiarato che alla data del 18/06/2018 avrebbe maturato i requisiti per l'accesso al trattamento di pensione per massima anzianità contributiva in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, e ha chiesto di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 3, della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 37176 del 29/03/2018 con la quale si comunica al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale che il Dott. Messina Sebastiano ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 3, della l.r. n. 9/2015 e che lo stesso maturerà – ai sensi del comma 5 del medesimo art. 52 della l.r. n. 9/2015 e s.m.i. - i requisiti per il diritto alla pensione, in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011, in data 18/10/2018;
- VISTA la nota prot. n. 37814 del 30/03/2018 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, alla luce dell'istanza di dimissioni volontarie presentata dal Dott. Messina Sebastiano, ha comunicato l'intendimento di non avvalersi della facoltà di contingentamento per il medesimo dipendente;
- VISTA la nota prot. n. 87189 del 30/07/2018 con la quale si comunica al Dott. Messina Sebastiano che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 01/11/2018;
- VISTO il D.A. n. 4842 del 29/12/1983 – registrato alla Corte dei conti il 13/04/1984, reg. n. 4, fgl. n. 353 - con il quale, tra gli altri, il Dott. Messina Sebastiano è stato nominato, a decorrere dal 01/07/1983, nel ruolo tecnico dell'assistenza tecnica e la divulgazione agricola con la qualifica di assistente tecnico, assumendo effettivo servizio dal 02/07/1984;
- VISTO il D.A. n. 2990/II del 09/06/1988 – registrato alla Corte dei conti il 05/08/1988, reg. n. 12, fgl. n. 125 - con il quale, tra gli altri, il Dott. Messina Sebastiano è stato nominato, a decorrere dal 11/05/1986, Dirigente in tirocinio nel ruolo del personale amministrativo di cui alla tabella "A" annessa alla l.r. n. 41/85;
- VISTO il D.D.G. n. 199 del 21/03/2006 - vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n. 227 il 20/04/2006 - con il quale il Dott. Messina Sebastiano è stato inquadrato, con decorrenza 17/05/2000, nella terza fascia dirigenziale di cui all'art. 6, c. 1, della l.r. 15/05/2000, n. 10;
- VISTO il D.D.R. n. 408 del 14/02/1992 – registrato alla Corte dei conti il 13/07/1992, reg. n. 6, fgl. n. 174 - con il quale, in favore del Dott. Messina Sebastiano, sono stati riconosciuti utili a pensione anni 04 relativi al corso universitario;

VISTO il D.D.G. n. 007618 del 30/11/2017 – vistato dalla Ragioneria Centrale della Presidenza, delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica il 12/12/2017 al n. 4363 - con il quale, in favore del Dott. Messina Sebastiano, è stato ricongiunto e computato utile ai fini del trattamento di quiescenza il servizio prestato presso l'Ente Sviluppo Agricolo di Palermo per complessivi mesi 02;

VISTO il D.D.G. n. 001210 del 12/03/2018 – vistato dalla Ragioneria Centrale della Presidenza, delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica il 15/03/2018 al n. 710 - con il quale, in favore del Dott. Messina Sebastiano, sono stati riconosciuti utile ai fini del trattamento di quiescenza mesi 06 corrispondenti al periodo parziale intercorrente tra la decorrenza giuridica e quella economica;

VISTO il D.D.G. n. 001242 del 13/03/2018 – vistato dalla Ragioneria Centrale della Presidenza, delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica il 16/03/2018 al n. 730 - con il quale, in favore del Dott. Messina Sebastiano, è stato consentito il riscatto ai fini del trattamento di quiescenza del corso di formazione e specializzazione per l'assistenza tecnica e la promozione in agricoltura per anni 01;

VISTO lo stato matricolare regionale;

ACCERTATO che il Dott. Messina Sebastiano, alla data del 31/10/2018, può vantare un'anzianità contributiva come di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 02/07/1984 al 31/10/2018	34	4	0
Servizio riconosciuto utile a pensione (D.D.R. n. 408/1992)	4	0	0
Servizio ricongiunto ai fini di quiescenza (D.D.G. n. 007618/2017)	0	2	0
Servizio riconosciuto ai fini di quiescenza (D.D.G. n. 001210/2018)	0	6	0
Servizio riscattato ai fini di quiescenza (D.D.G. n. 001242/2018)	1	0	0
Totale	40	0	0

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 01/11/2018 è risolto il rapporto di lavoro del Dott. Messina Sebastiano nato a [REDACTED] il [REDACTED], Dirigente di terza fascia, e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6, della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5, della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line ma non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99.

Palermo, li 26 SET. 2018

VISTO: SI PUBBLICHI
Pio Guida



IL DIRIGENTE GENERALE
Rosalia Pipia